Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 319

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 19 dicembre 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 14 aprile 1956 registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1956 registro n. 23 Aeronautica, foglio n. 261

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

« A VIVENTI »

ALBERTINELLI Mario, sergente pilota:
« Pilota di apparecchio da bombardamento valoroso ed audace, partecipava a numerose azioni su forti concentramenti bellici. Durante un'azione di bombardamento su un centro di resistenza particolarmente importante si abbassava a volo radente, per mitragliare il nemico in fuga »
Cielo della Balcania, 1° luglio-29 ottobre 1942.

MEDORI Renato, sergente pilota
« Secondo pilota di un velivolo da trasporto, attaccato da caccia nemica, sosteneva in collaborazione col proprio capo equipaggio l'impari lotta culminata coll'abbattimento di un velivolo nemico ».
Cielo del Mediterraneo, 22 novembre 1941.

STAZZI Alessandro, sergente pilota:
« Secondo pilota di velivolo da bombardamento, partecipava a numerose azioni notturne su munitissima base aeronavale avversaria. In ogni contingenza conservava calma esemplare e cosciente coraggio ».
Cielo di Malta, 26 maggio-4 ottobre 1941.

BARBIERI Dante, 1° aviere motorista;
CORTINOVIS Vittorio, 1° aviere motorista;
AGOSTINI Lino, 1° aviere motorista;
SCALABRIN Silvio, 1° aviere motorista;
TREVISAN Luigi, 1° aviere armiere;
DAZIANO Ambrogio, aviere scelto motorista;
CERIANI Enea, aviere scelto motorista;
OLIVIERI Giuseppe, aviere scelto montatore;
GIORDANO Cesare, aviere scelto montatore;
AGAZZI Carlo, aviere scelto A. motorista;
ZUIN Cesare, aviere scelto A. motorista;
RASETTA Augusto, aviere scelto marconista;
TROVATO Salvatore, aviere scelto elettricista:
« Specialista di una squadriglia da caccia, sotto i violentissimi bombardamenti e mitragliamenti nemici dell'ultimo periodo africano, cooperava con magnifico zelo e sprezzo del pericolo alla messa in efficienza dei velivoli rimasti al reparto dando così la possibilità di salvare il prezioso materiale di volo ».
Tunisia, 31 marzo-9 maggio 1943.

FRANZOSI Attilio, 1° aviere motorista;
RANDES Antonio, 1° aviere motorista;
ROCCA Pietro, 1° aviere montatore;
VILLA Alfonso, 1° aviere A. montatore:
« Specialista di una squadriglia da caccia in guerra sotto i violentissimi bombardamenti e mitragliamenti nemici dello ultimo periodo africano, cooperava con magnifico zelo e sprezzo del pericolo alla messa in efficienza dei velivoli rimasti al reparto dando così la possibilità di salvare il prezioso materiale di volo ».
Tunisia, 31 marzo-9 maggio 1943.

(5560)

Decreto Presidenziale 14 aprile 1956 registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1956 registro n. 23 Aeronautica, foglio n. 253

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

« A VIVENTI »

FOLINO Eneide, tenente pilota:
« Capo equipaggio di velivolo da bombardamento, già distintosi in precedenti azioni, durante un'importante missione avvistate forti colonne avversarie in movimento, le attaccava a bassissima quota. Gravemente colpito al ginocchio dalla reazione nemica, che feriva anche altro membro dell'equipaggio, rifiutava ogni soccorso e, incurante del violento fuoco avversario, a volo radente continuava a mitragliare. Insistendo arditamente nell'azione fino ad esaurimento delle munizioni, riusciva a disperdere il nemico ».
Cielo della Balcania, 11 settembre 1942-12 febbraio 1943.

FORNARA Ferruccio, tenente pilota di complemento:
« Pilota di rara perizia partecipava a molteplici azioni di bombardamento, spezzonamento e mitragliamento contrastate da intensa reazione nemica dando costante prova di ardimento e spirito di abnegazione. In due azioni di guerra particolarmente rischiose riusciva a ottenere decisivi risultati ».
Cielo dell'A.S., Mediterraneo centrale e dei Balcani, 8 febbraio 1941, 4 novembre 1942 e 3 giugno 1943, 24 luglio 1943.

PELLIZZARI Luigi, tenente pilota:
« Capo equipaggio di velivolo da bombardamento partecipava a numerose missioni belliche. Durante ricognizioni per ricerca di potenti convogli nemici, nonostante la reazione contraerea e la presenza di caccia avversaria, manteneva il contatto delle forze avvistate fino al limite dell'autonomia, fornendo importanti informazioni e contribuendo efficacemente a che gravi perdite venissero inflitte al nemico ».
Cielo del Mediterraneo, 9 dicembre 1941, 17 marzo 1942, 3 aprile 1943.

ROSSI Remo, tenente pilota:
« Ufficiale pilota capo equipaggio di velivolo da bombardamento partecipava a numerose missioni belliche. Durante un attacco contro una squadra navale avversaria colpiva un incrociatore. Rientrava alla base col velivolo colpito dalla reazione contraerea ».
Fronte dell'A.S.I. 13 giugno 1940-8 ottobre 1940.

SARTORI Rodolfo, tenente pilota:
« Pilota audace ed ardimentoso, partecipava volontario a numerosissime rischiose azioni di guerra, che portava a termine con successo. Riusciva a soccorrere uomini e mezzi isolati nel deserto ed a volgere in loro favore situazioni spesso ritenute disperate per la prevalenza dell'avversario ».
Deserto Marmarico, Sirtico, Mediterraneo, 30 maggio 1941 21 settembre 1942.

VASON Francesco, tenente pilota:
« Giovane ed abile capo equipaggio di velivolo da trasporto partecipava volontariamente a numerose missioni su rotte fortemente insidiate dalla caccia avversaria. Attaccato due volte dal fuoco preponderante della caccia nemica che incendiava il velivolo, dopo aver strenuamente combattuto, riusciva in entrambi i casi, anche quando ferito, a portare in salvo il personale ed i passeggeri. Con generosità e noncuranza del pericolo riusciva a trarre in salvo il personale dal velivolo in flamme dopo un difficile atterraggio di fortuna ».
Cielo del Mediterraneo, 4 aprile 1943, 12 maggio 1943.

(5573)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1956, n. 1368.

Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire arruolamenti volontari a premio con ferma di anni sei nel Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.).

Per gli arruolamenti volontari si osservano le norme del testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Agli arruolati sono applicabili, in quanto non contrarie e non modificate dalla presente legge, tutte le disposizioni riguardanti il personale volontario a premio previsto dal citato testo unico e successive modificazioni, comprese quelle relative alla frequenza del corso ordinario, la cui durata per ciascuna categoria e specialità è stabilita dal Ministero della difesa.

Art. 2.

La decorrenza della ferma volontaria a premio di anni sei è stabilita con determinazione ministeriale e comunque deve aver inizio in data compresa tra la fine del secondo e la fine del quarto mese di frequenza del corso ordinario.

Art. 3.

I volontari sono classificati comuni di prima classe con decorrenza dalla data di inizio del secondo anno della ferma di anni sei e possono conseguire la promozione a sottocapo dopo aver compiuto un periodo di permanenza nella classifica di comune di prima classe da un minimo di un anno a un massimo di tre anni.

Lo scrutinio ha luogo ad anzianità per corsi di arruolamento. Coloro che sono giudicati non idonei sono esclusi definitivamente dall'avanzamento.

Art. 4.

Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire, in relazione alle esigenze organiche, concorsi per il trasferimento nel personale volontario di comuni e sottocapi in servizio di leva che abbiano prestato almeno dodici mesi di servizio nonchè di sottocapi e comuni trattenuti alle armi al termine della ferma di leva o raffermati. I prescelti debbono frequentare il corso ordinario e, quando prescritto, il tirocinio pratico.

La ferma volontaria a premio di anni sei per i suddetti militari decorre dalla stessa data fissata per i volontari della medesima categoria e specialità, reclutati ai sensi del precedente art. 1, i quali inizino il corso ordinario nello stesso anno in cui i militari di leva o trattenuti o raffermati sono prescelti per il trasferimento nel personale volontario.

Agli effetti dell'avanzamento, i trasferiti sono aggregati al corso del personale volontario avente la stessa decorrenza di ferma e iscritti dopo l'ultimo volontario di tale corso.

Art. 5.

I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, col criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, nel semestre che precede il termine della ferma volontaria a premio di anni sei.

Coloro che sono dichiarati idonei sono promossi sergenti con decorrenza dal giorno successivo al termine della ferma di anni sei.

Art. 6.

Per corrispondere alle necessità dei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente, il Ministero della difesa ha facoltà di bandire annualmente, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità, e per il numero di posti di volta in volta stabilito nei limiti delle disponibilità degli organici, concorsi per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente.

Ai concorsi possono partecipare i sottocapi volontari iscritti nel quadro di avanzamento a sergente.

La domanda di partecipazione al concorso deve contenere la richiesta o la rinuncia a contrarre i vincoli di ferma volontaria annuale di cui al successivo art. 13.

Il concorso ha luogo per esami sui programmi di insegnamento del corso ordinario. I concorrenti sono esaminati da apposita Commissione composta da

un capitano di vascello o di fregata, presidente;

due ufficiali del Corpo di stato maggiore di grado inferiore a quello del presidente, membri;

un ufficiale inferiore, segretario.

Per l'esame dei concorrenti delle categorie elettricisti, specialisti direzione tiro, siluristi e torpedinieri, uno dei due membri ufficiali del Corpo di stato maggiore è sostituito da un ufficiale delle armi navali; per i concorrenti delle categorie meccanici, infermieri, furieri e portuali rispettivamente da un ufficiale del genio navale, medico, di commissariato o delle capitanerie di porto.

Art. 7.

La graduatoria definitiva dei partecipanti al concorso per il trasferimento in servizio permanente è stabilita dalla Commissione di avanzamento, con il criterio delle scelta comparativa, tra coloro che hanno superato gli esami di cui al precedente art. 6.

La Commissione forma la graduatoria sulla base dei precedenti di servizio e della votazione riportata negli esami.

Art. 8.

I volontari prescelti per il trasferimento in servizio permanente debbono contrarre una ferma complementare a premio di anni due, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha termine la ferma sessennale.

Coloro i quali non intendono contrarre tale nuovo vincolo sono dichiarati rinunciatari e vengono congedati col grado di sergente.

I posti messi a concorso per il trasferimento in servizio permanente risultanti vacanti in seguito a rinuncia a contrarre la ferma complementare a premio di due anni possono essere assegnati ai volontari che nella graduatoria definitiva dei concorrenti siano classificati immediatamente dopo l'ultimo prescelto per il trasferimento in servizio permanente.

Art. 9.

I sergenti volontari prescelti per il trasferimento in servizio permanente, che si siano vincolati alla ferma complementare biennale, sono avviati a seguire in apposite scuole, a terra e a bordo, il corso di istruzione generale professionale (I.G.P.).

Il regolamento delle scuole del C.E.M.M. fissa la durata, i programmi e le modalità dello svolgimento degli esami del corso I.G.P. nonchè la procedura da seguire per le esclusioni e gli esoneri dal corso stesso.

Art. 10.

I sergenti che superano gli èsami finali del corso I.G.P. sono scrutinati per l'avanzamento a secondo capo, col criterio della scelta comparativa, nel trimestre che precede il termine della ferma complementare biennale. Lo scrutinio ha luogo per corsi di arruolamento.

I sergenti giudicati idonei sono promossi secondi capi con anzianità di grado e decorrenza amministrativa dal giorno successivo a quello di ultimazione della ferma complementare biennale e dalla stessa data sono trasferiti in servizio permanente, prendendo posto nei ruoli nell'ordine di iscrizione nel quadro di avanzamento.

Art. 11.

I sergenti che per motivi di servizio o per accertata causa di forza maggiore non abbiano potuto sostenere gli esami finali, pur avendo frequentato l'intero corso I.G.P., sono ammessi direttamente agli esami del corso successivo. Coloro che per le stesse ragioni non abbiano potuto iniziare o completare il corso sono ammessi a frequentare quello successivo.

I promossi sono scrutinati per l'avanzamento a secondo capo col criterio della scelta comparativa e, se idonei, sono iscritti nel quadro di avanzamento formato per i provenienti dallo stesso corso di reclutamento. La promozione a secondo capo e il trasferimento in servizio permanente sono disposti con la stessa decorrenza stabilita per gli altri iscritti nel predetto quadro di avanzamento.

Art. 12.

I sergenti riprovati agli esami finali possono ripetere le prove nelle quali sono rimandati nell'anno successivo, senza frequentare nuovamente il corso.

Coloro che superano la prova di riparazione sono scrutinati per l'avanzamento a secondo capo, col criterio della scelta comparativa, con i sergenti che hanno sostenuto l'esame nello stesso anno e ne seguono le sorti ai fini dell'avanzamento e del trasferimento in servizio permanente.

Coloro che non superano la prova di riparazione sono congedati col grado di sergente, salvo che non siano ammessi ai vincoli di ferma volontaria annuale di cui al successivo art. 13.

Art. 13.

Il Ministero della difesa ha facoltà di ammettere a vincoli di ferma volontaria annuale i sottufficiali idonei agli esami di concorso per il trasferimento in servizio permanente, ma classificati in graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso, i quali ne abbiano fatta richiesta nella domanda di ammissione al concorso per il trasferimento in servizio permanente, come disposto dal precedente art. 6.

Il numero dei volontari da ammettere ai vincoli di ferma annuale, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità, è di volta in volta stabilito dal Ministero in relazione alle necessità del servizio, nel limite dei posti di sergente di cui al sesto comma dell'art. 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516.

Qualora i posti disponibili non risultino interamente coperti dai sottufficiali di cui al primo comma, il Ministero della difesa ha facoltà di ammettere ai vincoli di ferma volontaria annuale anche i sergenti riprovati definitivamente agli esami finali del corso I.G.P., i quali ne abbiano fatta richiesta nella domanda di ammissione al concorso per il trasferimento in servizio permanente, come disposto dal precedente art. 6.

La nuova ferma decorre dal giorno successivo a quello di compimento della ferma sessennale, per i primi, e della ferma complementare biennale, per i secondi.

Può essere concesso fino ad un massimo di sei vincoli di ferma annuale per i volontari di cui al primo comma, e di quattro vincoli per i sergenti definitivamente riprovati agli esami del corso I.G.P.

I volontari a ferma annuale, compiuto il nono anno di ferma, sono scrutinati per l'avanzamento ad anzianità a secondo capo e, se idonei, conseguono la promozione nel limite dei posti disponibili nel contingente di posti di cui al quinto comma dell'art. 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516.

Al compimento del dodicesimo anno di ferma, i volontari acquistano diritto a fare domanda di passaggio nell'impiego civile, ai sensi dell'art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Per conseguire il premio di congedamento previsto dalle vigenti disposizioni, coloro che si trovano nelle suddette condizioni debbono presentare, al momento del rinvio dalle armi, dichiarazione di rinuncia all'impiego civile.

Art. 14.

Il personale delle categorie aiutanti ed istruttori di educazione fisica viene reclutato mediante concorso tra i sergenti volontari delle altre categorie del C.E.M.M. risultati vincitori del concorso per il trasferimento in servizio permanente e che, vincolati alla ferma biennale, siano in attesa di essere avviati al corso I.G.P.

Il Ministero della difesa ha facoltà di escludere dal concorso i sergenti che, per speciali necessità del servizio, non possano essere trasferiti dalle categorie di appartenenza.

La graduatoria dei concorrenti è formata dalla Commissione di avanzamento con il criterio della scelta comparativa.

I vincitori del concorso sono trasferiti nella nuova categoria, con determinazione ministeriale, prima di essere avviati a frequentare il corso I.G.P., di cui al precedente art. 9. Ai fini del trasferimento in servizio permanente e dell'avanzamento, essi seguono le sorti del corso di arruolamento.

Art. 15.

I volontari che, al termine della ferma contratta, non possono essere scrutinati per la promozione o ammessi alla successiva ferma rimangono in servizio in qualità di spuntati fino al cessare delle cause impeditive dell'ammissione alla successiva ferma.

I volontari spuntati sono presi in esame per l'avanzamento o ammessi alla successiva ferma dopo la cessazione delle cause impeditive di cui sopra. Coloro che sono giudicati idonei conseguono la promozione e sono ammessi alla successiva ferma con decorrenza, a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data del termine dell'ultima ferma, alla quale erano vincolati, continuando a far parte del corso di arruolamento, salvo il disposto del precedente art. 12, secondo comma.

I volontari giudicati non idonei o rinunciatari all'ammissione alla successiva ferma sono trasferiti nel personale in congedo.

Art. 16.

Per l'avanzamento dei volontari del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria segnalatori, specialità semaforisti, al grado di sergente è richiesto un periodo di imbarco della durata minima di un anno da compiersi complessivamente nei gradi di comune di 1ª classe e di sottocapo.

Art. 17

I sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria segnalatori, specialità semaforisti, sono esentati, agli effetti dell'avanzamento, dall'obbligo dell'imbarco prescritto dall'art. 66 del testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Art. 18.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di imbarcare il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria segnalatori, specialità semaforisti, a scopo addestrativo.

Art. 19.

Alla tabella *A* dell'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.E.M.M., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

I. — Nella colonna 6, la parte relativa all'avanzamento da capo di 3ª classe a capo di 2ª classe è così sostituita:

« Il Ministro per la difesa fissa di volta in volta la aliquota dei capi di 3ª classe di ciascuna categoria e specialità da scrutinare per la formazione del quadro di avanzamento a capo di 2ª classe, tenendo conto delle vacanze prevedibili fino al 31 dicembre dell'anno successivo. In nessun caso il numero dei capi di 3ª classe da scrutinare può essere inferiore a due per ciascuna categoria o specialità ».

II. — Nella colonna 6, la parte relativa all'avanzamento da capo di 2ª classe a capo di 1ª classe è così sostituita:

« Il Ministro per la difesa fissa di volta in volta l'aliquota dei capi di 2ª classe di ciascuna categoria e specialità da scrutinare per la formazione del quadro di avanzamento a capo di 1ª classe, tenendo conto delle vacanze prevedibili fino al 31 dicembre dell'anno successivo. In nessun caso il numero dei capi di 2ª classe da scrutinare può essere inferiore a quattro per ciascuna categoria o specialità ».

Art. 20.

Il personale volontario del C.E.M.M. è iscritto nelle matricole della gente di mare.

Ferme restando le disposizioni in vigore per il computo ai fini delle assicurazioni sociali del servizio militare corrispondente alla ferma di leva, l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria prevista dall'art. 39 del decreto-legge 30 novembre 1936, n. 2508, per i volontari del C.E.M.M. durante le ferme successive a quella sessennale, è effettuata anche durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva e il compimento della ferma sessennale.

Ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i volontari del C.E.M.M. sono iscritti alla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 21.

Il servizio prestato dal personale volontario dopo il compimento del periodo corrispondente a quello prescritto per la ferma di leva di mare è computato, agli effetti dell'assicurazione prevista dal secondo comma del precedente articolo:

a) per intero: se reso a bordo di navi militari in armamento od in riserva;

b) per tre quinti della sua durata: se reso a terra o su navi in posizione diversa da quelle in armamento e riserva.

Art. 22.

La misura dei contributi stabiliti dalle leggi sulle assicurazioni di cui al precedente articolo e per l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani nonchè l'importo della pensione sono determinati sulla base delle competenze mensili medie convenzionali di lire 24.000 per i secondi capi e sergenti e di lire 12.000 per i sottocapi e comuni.

I contributi di cui al precedente comma sono dovuti dal primo giorno successivo al compimento del servizio corrispondente a quello della ferma della leva di mare e fino alla data in cui il volontario è trasferito nel personale in congedo o nel servizio permanente.

Il contributo di assicurazione invalidità e vecchiaia per il servizio di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 è pari a tre quinti di quello previsto per il servizio di cui alla lettera *a*) dell'articolo stesso.

Il versamento dei contributi è effettuato a trimestri posticipati dall'Amministrazione militare marittima alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, che ne effettua il riparto fra le gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 23.

La Cassa nazionale previdenza marinara rimborserà allo Stato, per il personale trasferito in servizio permanente, i contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima.

Art. 24.

Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra e per servizio e del personale dei ruoli aggiunti, nei concorsi di ammissione alla carriera del personale ausiliario della Marina la appartenenza ai volontari del C.E.M.M. congedati al termine della ferma sessennale, eccetto quelli giudicati non idonei all'avanzamento al grado di sergente per motivi professionali o disciplinari, costituisce titolo di precedenza.

Art. 25.

I volontari del C.E.M.M. che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino vincolati alla ferma volontaria a premio di anni cinque, di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, possono chiedere la commutazione di tale ferma in quella di anni sei di cui all'art. 1 della presente legge e a tal fine sarà computato in aggiunta alla ferma quinquennale il periodo di otto mesi di frequenza del corso ordinario. Le domande devono essere presentate almeno tre mesi prima del termine della ferma di anni cinque o nel minor periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e il compimento della ferma stessa.

I volontari vincolati alla ferma di anni cinque che non chiedano la commutazione di ferma o che, avendola chiesta, non l'ottengano conseguono la qualifica di comune di prima classe e l'avanzamento a sottocapo secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni. Compiuta la ferma di anni cinque, sono congedati con il grado di sottocapo.

Art. 26.

Ai volontari spuntati della ferma di anni cinque e ai sergenti vincolati alla ferma complementare biennale di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, o spuntati della ferma biennale stessa continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 del citato decreto-legge.

Al suddetto personale sono estese le disposizioni contenute nel precedente art. 13, in quanto applicabili. Nei confronti di coloro che siano ammessi ai vincoli di ferma annuale, si applicano anche le disposizioni dei precedenti articoli 20, 21, 22, 23 e 24.

Art. 27

Sono abrogate, nelle parti regolate dalla presente legge o con questa in contrasto o incompatibili, le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

E' pure abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Art. 28.

Alla spesa annua di lire 372.500.000 derivante dalla presente legge, di cui lire 371.517.500 per il pagamento del presumibile importo del contributo alla Cassa nazionale per la previdenza marinara e lire 982.500 per l'assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1956-57 a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 173 (lire 32 milioni), 174 (lire 200.000.000) e 176 (lire 140.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI — VIGORELLI — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1956.

Nomina di un componente il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1560, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1954, al registro n. 23, foglio n. 244, concernente la ripartizione delle attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la composizione del Consiglio stesso per il biennio 1° luglio 1954-30 giugno 1956;

Vista la lettera 9 maggio 1956, n. 13098, con la quale il Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha comunicato che l'ispettore generale dott. ing. Cappello Pietro è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° aprile 1956 ed ha designato di sostituirlo, nella sua qualità di membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici con l'ispettore generale dott. ing. Eduardo Bonelli;

Ritenuto che può provvedersi in conseguenza;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1956 l'ispettore generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dott. ing. Eduardo Bonelli, è nominato componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sostituzione dell'ispettore generale dott. ing. Cappello Pietro, ed è assegnato alla V sezione di detto Consesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1956
Registro n. 44, *foglio n.* 371

(6266)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Terni, approvato con decreto reale 9 novembre 1939, n. 2906;

Visto l'elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della suddetta Provincia compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli atti dell'istruttora esperita in base al decreto Ministeriale 13 ottobre 1953, n. 7584, durante la quale non sono state presentate opposizioni nè reclami;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso in adunanza del 9 marzo 1956, con voto n. 475;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Terni, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incarico della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1956

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1956
Registro n. 35 *Lavori pubblici, foglio n.* 337

Elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Terni

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Fosso Cavarone	Fosso San Benedetto	Orvieto	Dallo sbocco alle origini
2	Fosso della Rocca	Fosso Romealla	Id.	Id.
3	Fosso Salto del Livio	Fosso Abbadia	Id.	Id.
4	Fosso della Confaloniera	Fosso San Benedetto	Id.	Id.
5	Fosso Fontana Liscia	Fosso Carcaione	Id.	Id.
6	Sorgente Felicione	Fosso Rotalpero	Id.	Id.
7	Sorgente S. Zero	Fiume Paglia	Id.	Id.
8	Forma Reale	Id	Id.	Id.
9	Fontana del Leone	Fosso Abbadia	Id.	Id.
10	Fosso Fontanelle	Fiume Tevere	Alviano	Id.
11	Fosso Fontanelle	Torrente Faena	San Venanzo	Dallo sbocco ai limiti della Provincia
12	Sorgente Pizzo Falcone	Torrente Monterivoso	Ferentil.	Dallo sbocco alle origini
13	Sorgente Pisciarelle	Torrente Serra	Terni	Id.
14	Sorgente di Micciano	Fiume Nera	Ferentillo	Id.
15	Fontana di Gabbio	Id.	Id.	Id.
16	Fosso Le Mura	Id.	Id.	Id.
17	Torrente Francioni e Osteriaccia	Id.	Nera Montoro	Id.
18	Sorgente Valle Tevere	Acqua sotterranea	Attigliano	—
19	Sorgente Marinata	Fiume Nera	Narni	Id.
20	Fontana delle Conce	Fosso Cavarone	Orvieto	Id.

Visto, *il Ministro*: ROMITA

(6131)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956.

Autorizzazione alla Società emiliana « Pro Montibus et Silvis », con sede in Bologna, ad acquistare un terreno sito in comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 17 marzo 1956 presentata dalla Società emiliana « Pro Montibus et Silvis » eretta in ente morale con regio decreto 12 novembre 1906, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad acquistare un terreno della superficie di ettari 4.53.37 in comune di Castiglione dei Pepoli;

Visto il parere espresso in data 21 febbraio 1956 dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Bologna, sotto la cui giurisdizione ricade il terreno sopraindicato, con il quale si riconosceva la convenienza dell'acquisto sia dal lato economico che tecnico;

Visto il verbale di adunanza del Consiglio direttivo della suddetta Società in data 7 febbraio 1956;

Esaminato l'estratto di mappa del terreno da acquistare;

Visti gli articoli 17 del Codice civile e 5 della legge di attuazione;

Vista la lettera di trasmissione n. 16422 in data 24 marzo 1956 della prefettura di Bologna:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

La Società emiliana « Pro Montibus et Silvis » è autorizzata ad acquistare un terreno della superficie di ettari 4.53.37, sito in comune di Castiglione dei Pepoli (Bologna), terreno che verrà rimboschito.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1956

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1956
Registro n. 2 A.S.F.D., foglio n. 16. — FIORE

(6288)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1956.

Determinazione del prezzo di abbonamento e di vendita della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1957.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale n. 17276 in data 8 novembre 1955 (registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1955, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 399), con il quale sono stati determinati per l'anno 1956 i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuto che i prezzi riportati nel suindicato decreto possono considerarsi congrui e che pertanto gli stessi possono essere valevoli anche per l'anno 1957;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

Per l'anno 1957 i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* sono quelli determinati per l'anno 1956 dal decreto Ministeriale n. 17276 in data 8 novembre 1955 di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1956
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 398

(6291)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1956.

Prezzi delle inserzioni nella parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1957.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale n. 17277 in data 8 novembre 1955 (registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1955, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 400), con il quale è stato determinato per l'anno 1956 l'importo del diritto fisso ed il prezzo di ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunzi giudiziari, commerciali e vari, pubblicati nella seconda parte della *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuto che i prezzi riportati nel suindicato decreto possono considerarsi congrui e che pertanto gli stessi possono essere valevoli anche per l'anno 1957;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

Per l'anno 1957 l'ammontare del diritto fisso di testata ed il prezzo di ciascuna linea di scrittura o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunzi giudiziari, commerciali e vari, da pubblicare nella seconda parte della *Gazzetta Ufficiale*, sono quelli determinati con decreto Ministeriale n. 17277 in data 8 novembre 1955, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1956
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 399

(6292)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1956.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e del preventivo delle entrate e delle spese della gestione per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio finanziario 1956-57.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'ammini-

strazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in base al quale è stata costituita una gestione speciale in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti;

Vista la legge 27 luglio 1956, n. 770, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, la quale, all'art. 3, stabilisce in lire diecimiliardi (L. 10.000.000.000) il contributo dello Stato a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1956-57;

Visto il decreto interministeriale 2 agosto 1956, con il quale è stato disposto a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori un contributo straordinario di lire ventimiliardi (L. 20.000.000.000) da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per conto della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

Visti i decreti interministeriali 7 novembre 1956 e 8 novembre 1956, con i quali è stata determinata in lire cinquemiliardi (L. 5.000.000.000) la misura dei contributi da destinarsi per l'esercizio 1956-57 alla formazione professionale degli apprendisti, in quanto a L. 2.000.000.000 a carico del contributo dello Stato (art. 20, lettera *a*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25) e L. 3.000.000.000 a carico del contributo straordinario della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 20, lettera *b*) della citata legge 19 gennaio 1955, n. 25);

Vista la legge 23 marzo 1956, n. 296, recante disposizioni per i finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche, in particolare l'art. 8, lettera *b*) che fa obbligo al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di anticipare la somma di lire unmiliardosettecentocinquantamilioni (L. 1.750.000.000) per la costituzione di un fondo speciale presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 7, stessa legge; nonchè il decreto interministeriale 2 agosto 1956, con il quale il Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori è stato reintegrato di pari somma dall'Istituto nazionale dell'assicurazione per conto della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai sensi dell'art. 62, lettera *a*) della citata legge 29 aprile 1949, n. 246;

Esaminato l'unito stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e l'appendice n. 1 delle entrate e delle spese della gestione per la formazione professionale degli apprendisti, per l'esercizio finanziario 1956-57

Decreta:

Sono approvati lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » ed il preventivo delle entrate e delle spese della gestione per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio finanziario 1956-57 di cui alle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Roma, addì 11 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

TABELLA *A*

STATO DI PREVISIONE

delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

CAPITOLI		Importo
Numero	Denominazione	Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	500.000.000
	PARTE I. — ENTRATE	
	TITOLO I — *Entrate ordinarie*	
1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264)	10.000.000.000
2	Interessi attivi sui titoli di debito pubblico di proprietà del « Fondo » e depositati presso la Cassa depositi e prestiti	*per memoria*
3	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949	25.000.000
4	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti e presso Istituti di credito di diritto pubblico	30.000.000
	Totale entrate ordinarie	10.055.000.000
	TITOLO II. — *Entrate straordinarie*	
5	Assegnazioni straordinarie dello Stato	*per memoria*
6	Contributi straordinari sulle gestioni della assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione	20.000.000.000
7	Reintegro dalla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione della somma anticipata ai sensi dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 296, per la costituzione del fondo per le provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche	1.750.000.000
8	Contribuzioni ed erogazioni effettuate da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed amministrazioni varie	*per memoria*
9	Ricuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi normali e ai corsi aziendali	250.000.000
10	Ricuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento	250.000.000
11	Entrate diverse	*per memoria*
12	Economie nella gestione dei residui passivi e maggiori accertamenti dei residui attivi dei precedenti esercizi finanziari ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi	*per memoria*
	Totale entrate straordinarie	22.250.000.000
	Totale generale entrate	32.805.000.000
	PARTE II. — SPESE	
	TITOLO I. — *Spese ordinarie*	
1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	3.000.000.000
2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	14.500.000.000

Numero	CAPITOLI - Denominazione	Importo
		Lire
3	Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3, lett. *d*)	4.500.000.000
4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione	300.000.000
5	Spese relative al rimborso in favore delle botteghe artigiane e delle piccole aziende di quota parte dei contributi da esse versati al Fondo per l'adeguamento delle pensioni	*per memoria*
6	Quota parte del contributo annuo dello Stato destinato alle spese connesse alla attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, lett. *a*)	2.000.000.000
7	Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati, e della relativa segreteria	5.000.000
8	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » o comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali esso è stato istituito	280.000.000
	Totale spese ordinarie	24.585.000.000
	TITOLO II. — *Spese straordinarie*	
9	Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinarsi alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, lettera *b*)	3.000.000.000
10	Anticipazione ai sensi dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 296, per la costituzione del fondo per le provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche	1.750.000.000
	Totale spese straordinarie	4.750.000.000
11	Fondo di riserva per nuove o maggiori spese impreviste	3.470.000.000
12	Avanzo finanziario della gestione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	*per memoria*
	Totale generale delle spese	32.805.000.000

RIASSUNTO PER TITOLI

ENTRATE

Presunto avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti	L.	500.000.000
Entrate ordinarie	»	10.055.000.000
Entrate straordinarie	»	22.250.000.000
Totale generale delle entrate	L.	32.805.000.000

SPESE

Spese ordinarie	L.	24.585.000.000
Spese straordinarie	»	4.750.000.000
Fondo di riserva	»	3.470.000.000
Presunto avanzo di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi futuri	»	—
Totale generale delle spese	L.	32.805.000.000

TABELLA *B*

Appendice n. 1 allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

Preventivo delle entrate e delle spese della gestione per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

Numero	CAPITOLI - Denominazione	Importo
		Lire
	Avanzo finanziario di amministrazione degli esercizi precedenti	*per memoria*
	TITOLO I. — *Entrate*	
1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti	2.000.000.000
2	Quota parte del contributo straordinario concesso a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti	3.000.000.000
3	Contributi stabiliti a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato	*per memoria*
4	Contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati	*per memoria*
5	Ammende a carico dei datori di lavoro per le contravvenzioni alle disposizioni dell'apprendistato (art. 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
6	Ammende a carico degli imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
7	Entrate diverse	*per memoria*
	Totale generale delle entrate	5.000.000.000
	TITOLO II. — *Spese*	
1	Sovvenzione e finanziamento delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	2.200.000.000
2	Sovvenzionamento ai centri di addestramento e di orientamento professionale	700.000.000
3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	100.000.000
4	Spese di assicurazione degli apprendisti artigiani contro gli infortuni e le malattie professionali, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi. Spese per assistenza sanitaria, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, per prestazioni concernenti la cura, indennità di degenza ed indennità di assistenza post-sanatoriale	2.000.000.000
5	Contribuzione straordinaria a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (art. 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
6	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	*per memoria*
	Totale generale delle spese	5.000.000.000

Roma, addì 11 dicembre 1956

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

(6263)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1956.
Calendario ed orario di Borsa per l'anno 1957.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visti il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernenti la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Vista la legge 27 maggio 1949, n. 260, contenente disposizioni in materia di ricorrenze festive;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, contenente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 30 stesso mese, che determina le valute estere soggette alle nuove norme sulla negoziazione e cessione di esse allo Stato, modificato dal decreto Ministeriale 4 agosto successivo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 6 agosto 1955;

Visti i decreti Ministeriali 11 agosto 1955 e 27 luglio 1956, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 17 agosto 1955 e n. 189 del 30 luglio 1956, contenenti modificazioni al calendario di Borsa e negoziazioni di valute estere;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1957, si procederà simultaneamente, in tutte le Borse valori, alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei giorni seguenti:

Risposta premi:

venerdì 18 gennaio, venerdì 15 febbraio, lunedì 18 marzo, martedì 16 aprile, venerdì 17 maggio, venerdì 14 giugno, giovedì 18 luglio, mercoledì 21 agosto, martedì 17 settembre, venerdì 18 ottobre, lunedì 18 novembre, martedì 17 dicembre.

Riporti:

lunedì 21 gennaio, lunedì 18 febbraio, mercoledì 20 marzo, mercoledì 17 aprile, lunedì 20 maggio, lunedì 17 giugno, venerdì 19 luglio, giovedì 22 agosto, mercoledì 18 settembre, lunedì 21 ottobre, martedì 19 novembre, mercoledì 18 dicembre.

Compensazioni:

martedì 22 gennaio, martedì 19 febbraio, giovedì 21 marzo, giovedì 18 aprile, martedì 21 maggio, martedì 18 giugno, lunedì 22 luglio, venerdì 23 agosto, giovedì 19 settembre, martedì 22 ottobre, mercoledì 20 novembre, giovedì 19 dicembre.

Spunta:

mercoledì 23 gennaio, mercoledì 20 febbraio, venerdì 22 marzo, venerdì 19 aprile, mercoledì 22 maggio, mercoledì 19 giugno, martedì 23 luglio, sabato 24 agosto, venerdì 20 settembre, mercoledì 23 ottobre, giovedì 21 novembre, venerdì 20 dicembre.

Fogli:

venerdì 25 gennaio, venerdì 22 febbraio, lunedì 25 marzo, martedì 23 aprile, venerdì 24 maggio, sabato 22 giugno, giovedì 25 luglio, martedì 27 agosto, lunedì 23 settembre, venerdì 25 ottobre, sabato 23 novembre, lunedì 23 dicembre.

Errori:

lunedì 28 gennaio, lunedì 25 febbraio, mercoledì 27 marzo, venerdì 26 aprile, lunedì 27 maggio, martedì 25 giugno, sabato 27 luglio, giovedì 29 agosto, mercoledì 25 settembre, lunedì 28 ottobre, martedì 26 novembre, venerdì 27 dicembre.

Titoli:

mercoledì 30 gennaio, mercoledì 27 febbraio, venerdì 29 marzo, lunedì 29 aprile, mercoledì 29 maggio, giovedì 27 giugno, martedì 30 luglio, venerdì 30 agosto, venerdì 27 settembre, mercoledì 30 ottobre, giovedì 28 novembre, lunedì 30 dicembre.

Liquidazione:

giovedì 31 gennaio, giovedì 28 febbraio, lunedì 1° aprile, martedì 30 aprile, venerdì 31 maggio, venerdì 28 giugno, mercoledì 31 luglio, lunedì 2 settembre, lunedì 30 settembre, giovedì 31 ottobre, venerdì 29 novembre, martedì 31 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività — nazionali e religiose — riconosciute:

Gennaio: 1, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
Febbraio: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24;
Marzo: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 19, 23, 24, 30, 31;
Aprile: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 22, 25, 27, 28;
Maggio: 1, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 30;
Giugno: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 20, 22, 23, 29, 30;
Luglio: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
Agosto: 3, 4, dall'8 al 20, 24, 25, 31;
Settembre: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29;
Ottobre: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
Novembre: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30;
Dicembre: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29.

Art. 2.

A decorrere dal 2 gennaio 1957, l'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le Borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di due ore e mezza, e cioè dalle ore 10,15 alle ore 12,45.

Art. 3.

In tutti i giorni non festivi di Borsa chiusa, anche durante il periodo delle ferie estive in calendario, nonchè nei casi di sospensione delle operazioni nelle Borse valori per qualsiasi altro motivo, le Borse valori di Milano e Roma, resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, con il seguente orario:

dalle ore 11 alle 11,30 nei giorni non festivi di sabato, il 14 agosto e il 24 dicembre;

dalle ore 11,30 alle 12 in tutti gli altri giorni non festivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1956

Il Ministro: MEDICI

(6306)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1956.

Divieto dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni od organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1957 è vietato l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti o convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1956

Il Ministro: TAMBRONI

(6290)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 12 dicembre 1956.

Norme per la profilassi della brucellosi bovina.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerata inderogabile la necessità di inserire la lotta contro la brucellosi bovina nei piani organici di profilassi delle epizoozie;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il proprio decreto 4 aprile 1955, che detta norme per la profilassi della tubercolosi bovina;

Decreta:

1. — Gli allevatori, gli enti, le associazioni e le cooperative agricolo-zootecniche, le latterie sociali e quanti altri che, in applicazione delle norme contenute nell'art. 69 del vigente regolamento di polizia veterinaria, intendono liberamente aderire al piano di profilassi della brucellosi bovina stabilito col presente decreto, devono presentare domanda su un apposito modulo alla competente Prefettura Ufficio veterinario provinciale con l'impegno di ottemperare alle disposizioni seguenti.

2. — Il veterinario provinciale esegue un sopraluogo preliminare presso le aziende aderenti al piano di profilassi per controllare l'esattezza dei dati e delle notizie epizoologiche contenute nella domanda ed accerta che sussistano le condizioni igienico-sanitarie essenziali all'attuazione del piano prescrivendo, all'accorrenza, le disposizioni per la sistemazione dei ricoveri e le altre misure profilattiche atte ad impedire l'introduzione e la diffusione del contagio brucellare.

3. — Per l'identificazione degli allevamenti infetti devono eseguirsi due prove dell'anello — ring test —, con intervallo di trenta giorni, sui campioni di latte provenienti dalla produzione complessiva giornaliera di gruppi di 4-5 bovine.

Negli allevamenti riconosciuti infetti a seguito dell'esito delle prove di massa, si procede al prelevamento di singoli campioni di sangue da tutti i bovini dell'azienda allo scopo di saggiarne il potere agglutinante a mezzo di antigene Bang standard per l'agglutinazione lenta.

La siero-agglutinazione deve essere eseguita anche sul sangue degli animali non in periodo di lattazione e, per accertare eventuali infezioni brucellari stabilitesi durante la gravidanza, di quelli che trovansi in stato di gestazione dopo il quarto mese.

La siero-agglutinazione con titolo superiore a 1:50 deve considerarsi positiva.

4. — I campioni di latte e di sangue devono essere inviati, con opportuni contrassegni e sigillati, agli Istituti zooprofilattici regionali.

I risultati degli esami saranno comunicati dagli Istituti stessi agli Uffici veterinari provinciali competenti.

5. — Gli animali riconosciuti infetti devono essere subito separati e marcati in attesa della loro destinazione al macello, ferma restando la integrale applicazione delle misure sanitarie prescritte dall'art. 106 del citato regolamento.

6. — La eliminazione degli animali infetti, quando è realizzabile un perfetto isolamento, può essere effettuata anche gradatamente; si deve ricorrere invece all'abbattimento sistematico di quei soggetti che, attraverso esami complementari di laboratorio, risultassero attivi eliminatori di brucelle o dimostrassero la presenza di anticorpi specifici nelle secrezioni della sfera genitale.

7. — Gli allevamenti indenni da brucellosi bovina, dopo l'esecuzione con esito negativo degli accertamenti di cui al primo comma del n. 3, sono iscritti dal veterinario provinciale nell'apposito registro (mod. *A*), nel quale vengono riportati anche i dati segnaletici di ciascun animale, nonchè le indicazioni dei contrassegni di riconoscimento che devono essere applicati, a scopo di identificazione, su tutti gli effettivi al momento della prima indagine. Le prove successive sono limitate a controlli periodici sierologici del sangue e del latte.

8. — Gli allevamenti risanati possono essere iscritti nel registro sopraindicato allorquando, eliminati tutti i soggetti infetti, due successive siero-agglutinazioni del sangue, praticate con un intervallo di sei mesi, hanno dato esito negativo.

9. — Gli allevatori possono richiedere l'attestazione (mod. *B*) di « allevamento indenne da brucellosi bovina sotto il controllo dello Stato ». Questa è valida per un anno e può essere rinnovata dopo un esame sierologico negativo del sangue dei singoli animali dell'allevamento.

In base a tale riconoscimento gli allevatori stessi hanno diritto di richiedere al veterinario provinciale, secondo le analoghe modalità del decreto commissariale sulla profilassi della tubercolosi bovina, il rilascio di certificati (mod. *C*) attestanti che l'animale o gli animali in essi considerati provengono da un allevamento riconosciuto e indenne.

10. — Tutte le operazioni di prelevamento e di spedizione dei campioni di latte e di sangue agli Istituti incaricati degli esami di ricerca, nonchè quelle inerenti alla identificazione e alla prescritta marcatura degli animali devono essere eseguite da veterinari autorizzati dal prefetto, sotto il diretto controllo dell'Ufficio veterinario provinciale, che può avvalersi anche della collaborazione delle organizzazioni interessate.

11. — Negli allevamenti ai quali si applicano le norme per la profilassi della brucellosi bovina ed in quelli che sono riconosciuti ufficialmente indenni devono essere introdotti animali che provengono da allevamenti sotto il controllo dello Stato. Potranno esservi immessi anche soggetti di altra provenienza purchè siano garantiti esenti dall'infezione mediante l'avvenuta prova sierologica ed abbiano subìto possibilmente un adeguato periodo di isolamento, durante il quale dovranno essere ancora sottoposti ai controlli di cui al precedente n. 3.

12. — E' vietato di sottoporre gli effettivi degli allevamenti di cui al precedente numero a qualsiasi trattamento vaccinale, nonchè a procedimenti terapeutici con prodotti medicamentosi ad azione antibrucellare.

13. — Soltanto per il risanamento iniziale degli allevamenti con elevata percentuale di animali infetti è consentita la vaccinazione preventiva col « Buck 19 » di tutti i vitelli sino al decimo mese di età, mentre questa è vietata per gli animali adulti.

Per detta vaccinazione deve essere impiegato soltanto il vaccino « Buck 19 » che corrisponda ai requisiti fissati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

14. — Gli animali, appartenenti ad allevamenti riconosciuti indenni da brucellosi, possono essere condotti all'alpeggio provvedendo, però, che sui pascoli siano convenientemente separati da quelli di allevamenti non controllati.

15. — Gli accertamenti previsti ai nn. 3, 6, 7, 8, 9, sono eseguiti gratuitamente dagli Istituti all'uopo incaricati, che provvedono anche alla distribuzione del « Buck 19 », secondo le modalità stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Sono invece a carico degli allevatori interessati le prestazioni dei veterinari autorizzati ad eseguire le operazioni di cui ai nn. 10 e 12.

Ai veterinari provinciali è dovuto, da parte degli allevatori interessati, il compenso per il rilascio dei certificati di cui al precedente n. 9, nella misura stabilita dalla tabella *B*, lettera *c*), n. 1, annessa alla legge 26 settembre 1954, n. 869.

16. — L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può disporre l'assegnazione di sussidi per il risanamento degli allevamenti in quelle Regioni e Province nelle quali gli enti locali e le organizzazioni degli allevatori stabiliscono di contribuire alla costituzione di uno speciale fondo per la realizzazione del piano di profilassi contro la brucellosi bovina.

17. — E' consentito di procedere, in determinate condizioni ambientali e tecnico-organizzative, alla contemporanea attuazione delle operazioni di identificazione degli animali infetti nei riguardi della brucellosi e della tubercolosi bovina, secondo le modalità stabilite nei rispettivi piani di profilassi.

18. — I Prefetti della Repubblica, il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, il Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, sono incaricati, a mezzo dei veterinari provinciali, della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 dicembre 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(6261)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Bolzano

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi provinciali tra macellai per le carni, nominato liquidatore, a sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Bolzano, posto in liquidazione con decreto prefettizio 15 ottobre 1945 emanato in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato per l'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali del « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige.

(6268)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta L. Cappelli e C. Orlandini, rappresentata da Orlandini C., già esercente in Firenze, via Sant'Agostino n. 5.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 24-FI.

(6274)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1956, registro n. 25 Interno, foglio n. 306, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carbonia (Cagliari) di un mutuo di L. 162.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(6299)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « glottologia » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Palermo è vacante la cattedra di « glottologia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6294)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Delta padano

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Porto Tolle (provincia di Rovigo), di complessivi ettari 140.11.38 espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n 3176 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 supplemento ordinario n. 1 del 17 gennaio 1953) nei confronti della ditta MIARI Lodovico fu Felice e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta padano, è determinata in L 11.425.760,70 (lire undicimilioniquattrocentoventicinquemilasettecentosessanta e cent. 70) salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 18 gennaio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Partita n. 323, foglio n. 37, particella 44-*b*.

Corrige

Partita n. 323, foglio n. 37, particella 44-*b* parte.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6271)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pistoia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 12029 in data 10 dicembre 1956, il dott. Antonio Cariglia è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Pistoia.

(6218)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 290

Corso dei cambi del 18 dicembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,92	624,90	624,89	624,91	624,85	624,92	624,90	624,92	164,92	624,90
$ Can.	651,25	651,25	651 —	651,875	651,30	650,50	652 —	651,75	651,75	651,75
Fr. Sv. lib.	145,83	145,83	145,81	145,83	145,75	145,81	145,8275	145,83	145,83	145,82
Kr. D.	90,61	90,61	90,60	90,59	90,55	90,65	90,57	90,61	90,61	90,65
Kr. N.	88,02	88,02	88 —	88,03	88,04	88 —	87,97	88 —	88 —	88,05
Kr. Sv.	121,35	121,33	121,33	121,31	121,35	121,40	121,35	121,35	121,35	121,35
Fol.	165 —	165 —	164,93	164,91	164,95	165 —	164,91	164,99	164,99	164,95
Fr. B.	12,535	12,535	12,53	12,53125	12,53	12,535	12,5275	12,531	12,53	12,53
Fr. Fr.	178,39	178,40	178,43	178,41	178,38	178,40	178,39	178,39	178,39	178,35
Fr. Sv. acc.	143,28	143,29	143,25	143,24	143,20	143,40	143,24	143,27	143,27	143,27
Lst.	1755,15	1755 —	1755,25	1755 —	1755,05	1755,25	1755 —	1755,187	1755,187	1755,25
Dm. occ.	149,78	149,75	149,79	149,83	149,73	149,76	149,785	149,77	149,77	149,77

Media dei titoli del 18 dicembre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,275
Id. 3,50 % 1902	58,40
Id. 5 % 1935	85,925
Redimibile 3,50 % 1934	80,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,90
Id. 5 % 1936	95,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,325

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 dicembre 1956

1 Dollaro USA	624,905
1 Dollaro canadese	651,937
1 Franco svizzero lib.	145,829
1 Corona danese	90,58
1 Corona norvegese	88 —
1 Corona svedese	121,31
1 Fiorino olandese	164,91
1 Franco belga	12,529
100 Franchi francesi	178,40
1 Franco svizzero acc.	143,24
1 Lira sterlina	1755 —
1 Marco germanico	149,80

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Elenco n. 7.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	246225	65 —	Brancaccio Rosa fu Giovanni, nubile, dom. a Spoleto (Perugia) con usufrutto a *Sgambati* Lucia fu Nicola.	Come contro con usufrutto a *Sgambato* Lucia fu Nicola.
P. Red. 3,50% (1934)	501332	3.038 —	Brancaccio Rosa fu Giovanni, nubile, dom. in Maddaloni (Napoli), con usufrutto a *Sgambati* Lucia fu Nicola.	Come contro con usufrutto a *Sgambato* Lucia fu Nicola.
B. T. N. 5% (1961)	689	500 —	Brancaccio Rosa fu Giovanni, nubile, dom. a Spoleto (Perugia) con usufrutto a *Sgambati* Lucia fu Nicola.	Come contro con usufrutto a *Sgambato* Lucia fu Nicola.
Rendita 5% (1935)	99061	1.440 —	Russo *Teresa* fu Francesco Paolo.	Russo *Maria* fu Francesco Paolo.
Id.	4645	750 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 9 novembre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(5638)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo « La Famigliare », con sede in Aosta

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 novembre 1956, i poteri conferiti al dottore Cesare Dujany, commissario della Società cooperativa di consumo « La Famigliare », con sede in Aosta, sono stati prorogati al 28 febbraio 1957.

(6196)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Tor Caldara » al Lido di Lavinio, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 dicembre 1956, la Società cooperativa edilizia « Tor Caldara » al Lido di Lavinio, con sede in Roma costituita con atto del notaio dott. Luigi Vaccaro in data 5 marzo 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6278)

Scioglimento della Società cooperativa agricola fra combattenti e reduci, con sede in Colonna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 dicembre 1956, la Società cooperativa agricola fra combattenti e reduci, con sede in Colonna, costituita con atto del notaio dott. Italo Gazzilli, in data 7 gennaio 1955, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(6279)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Pace e lavoro », con sede in Onano (Viterbo), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 dicembre 1956, la Società cooperativa agricola « Pace e lavoro » con sede in Onano (Viterbo), costituita con atto del notaio dott. Teodoro Orzi, in data 3 ottobre 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore.

(6282)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Molitura dei cereali », con sede in Bisaccia, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 dicembre 1956, la Società cooperativa agricola « Molitura dei cereali » in Bisaccia, costituita con atto del notaio dott. Antonio Stingone, il 29 gennaio 1927, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina del liquidatore.

(6301)

Revoca del decreto in data 7 agosto 1956, relativo allo scioglimento della Società cooperativa di consumo di Bastia d'Albenga, con sede in Bastia d'Albenga (Savona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° ottobre 1956, è stato revocato il precedente provvedimento in data 7 agosto 1956, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di consumo di Bastia d'Albenga, con sede in Bastia d'Albenga (Savona).

(6302)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visti i verbali originali compilati dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1953, indetto con decreto 1° marzo 1954, modificato con decreto 29 marzo successivo;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui sopra:

1. Siena dott. Biagio	punti 54,908	su 100
2. Francescangeli dott. Giorgio	» 53,599	»
3. Sbarra dott. Giovanni	» 53,129	»
4. Gadani dott. Giovanni	» 50,981	»
5. Catteruccia dott. Pietro	» 49,791	»
6. Agostinelli dott. Giuliano	» 49,770	»
7. De Luca dott. Luigi	» 48,598	»
8. Valigi dott. Augusto	» 47,640	»
9. Papa dott. Antonino	» 45,850	»
10. Accardo dott. Alfredo	» 45,239	»
11. Beccari dott. Alfredo	» 44,492	»
12. Luatti dott. Pietro	» 43,944	»
13. Pellegrini dott. Luciano	» 43,379	»
14. Berbeglia dott. Remo	» 43,000	»
15. Cari dott. Orfeo	» 42,882	»
16. Romiti dott. Carlo	» 42,692	»
17. Di Loreto dott. Zeno	» 42,267	»
18. Mocini dott. Secondo	» 42,000	»
19. Gamberini dott. Luigi	» 35,203	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 1° dicembre 1956

Il prefetto: JOANNIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto pari numero in data 1° dicembre 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1953, indetto con decreto 1° marzo 1954, modificato con decreto 29 marzo successivo;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso;

Visto l'ordine della graduatoria e le domande degli interessati circa le preferenze manifestate per l'assegnazione delle sedi;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti elencati in ordine di graduatoria sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Siena dott. Biagio: condotta unica di Vetralla;

2) Francescangeli dott. Giorgio: consorzio Castiglione in Teverina-Civitella d'Agliano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 2 dicembre 1956

Il prefetto: JOANNIN

(6304)

PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il decreto prefettizio 6 settembre 1956, n 28474, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al con- concorso al posto di medico condotto indetto con decreto prefettizio 23 febbraio 1955, n. 7196;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 28475, relativo alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto;

Visto il telegramma in data 22 novembre 1956, con il quale il sindaco di Ostra Vetere comunica il decesso del dott. Innocenzo Cristiani, nominato, a seguito del concorso stesso, titolare della 2ª condotta medica di quel Comune;

Ritenuto che in base alla graduatoria ed all'ordine delle preferenze indicate dai candidati, il dott. Guizzardi Aristo ha diritto ad essere dichiarato vincitore per la condotta di cui sopra;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Guizzardi Aristo è dichiarato vincitore per la 2ª condotta medica di Ostra Vetere.

Il sindaco di Ostra Vetere è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato

Ancona, addì 5 dicembre 1956

Il prefetto: CASO

(6305)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.